



SENTENZA N. 391/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **74042** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 2.8.2023 dalla dott.ssa (omissis), (c.f. (omissis) rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dall'avv. Giancarlo Mariniello (c.f. MRNGCR72M18B696Y) del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso studio del difensore sito in Napoli, alla Via G. Filangieri n. 48; pec: studiolegalemariniello@legalmail.it;

Contro

-il Ministero dell'Istruzione, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale di Trastevere, 76/A;
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, c.f. 80078750587 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciriaco De Mita, n. 21;

AVVERSO:

la mancata rideterminazione e la mancata corresponsione

(riliquidazione) del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti gli aumenti di cui al Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area Dirigenziale dell'8 luglio 2019 relativo al personale scolastico dell'area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 - 2018, comprensivo anche degli aumenti di cui alla contrattazione integrativa regionale e alla corresponsione di tutti gli arretrati maggiori ratei pensionistici relativi agli incrementi sinora maturati e mai corrisposti; ogni altro atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale pregiudizievole per il ricorrente;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 10.7.2024, l'avv. Eugenio Adabbo per parte ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone; non è presente alcuno per il MIUR.

Premesso in

FATTO

1. La ricorrente, ex dirigente pubblico impiegata presso il Ministero dell'Istruzione in qualità di Dirigente scolastico e collocato in quiescenza (d'ufficio, per raggiunti limiti di età) a far data dal 1° settembre 2018 (cfr. all. 1 - decreto INPS), ha chiesto la rideterminazione e corresponsione di tutti gli incrementi come determinati dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Area Dirigenziale "Istruzione e Ricerca" relativo al triennio 2016 - 2018 stipulato in data 8 luglio 2019 che prevede, all'art. 39 ("Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam"):

“1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti scolastici ed Afam, stabilito dall’art. 2 del CCNL Area V biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 15 luglio 2010 nella misura di € 43.310,90 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: - dal 1° gennaio 2016 di € 16,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 48,50; - rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. 3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti scolastici ed Afam, è rideterminato in € 45.260,73. 4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed Afam, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art. 41, è rideterminata alle decorrenze e nei valori annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, di seguito indicati: - a decorrere dal 1° gennaio 2018, in euro 6.159,72; - a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno successivo in euro 12.565,11. 5. Per effetto di quanto previsto al comma 4, i nuovi valori minimo e massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed Afam sono quelli definiti dal successivo art. 42, comma 2. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.”.

All’art. 40 (“Effetti dei nuovi trattamenti economici”) testualmente dispone: *“1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 39*

(Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.”

Il successivo art. 41, individuando le risorse necessarie all'erogazioni dei predetti emolumenti, (“Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato”), dispone: “1. Il fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 4 del CCNL Area V del 15/7/2010, biennio economico 2008- 2009, come disciplinato dal precedente CCNL e dalle vigenti norme di legge in materia, è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2018, di Euro 2.896.592 annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, a valere sulle risorse del presente rinnovo contrattuale, destinate alla rideterminazione

della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 39, comma 4, primo alinea e, per l'intera parte residua, a retribuzione di risultato. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato degli importi, al netto degli oneri riflessi, stanziati dall'art. 1, c. 591, primo periodo della legge n. 205/2017, alle decorrenze e per le finalità ivi stabilite. 3. Agli incrementi disposti ai sensi dell'art. 39 comma 4 sono destinate, oltre a quota parte delle risorse di cui al comma 1, tutte le risorse acquisite al Fondo ai sensi del comma 2 e, fino a concorrenza dell'intero onere, anche quelle, già destinate al Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 86 della legge n. 107/2015, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, c. 591, secondo periodo della legge n. 205/2017. 4. Nell'anno 2018, sono rese indisponibili risorse del Fondo di cui al comma 1 in misura pari a euro 15.537.989,05, al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono portate ad incremento una tantum del Fondo dell'anno successivo, al fine di garantire la piena sostenibilità degli incrementi disposti ai sensi dell'art. 39 comma 4".

Benché la ricorrente abbia diritto alla rideterminazione e alla corresponsione di tutti gli incrementi così come determinati dall'applicazione delle norme testé citate, le resistenti amministrazioni, sebbene sollecitate e diffidate e costituite in mora, (cfr. all. 3 - diffida e costituzione in mora), hanno perdurato nell'inerzia, rilevando come in altre regioni i locali Uffici Scolastici Regionali (U.S.R.) hanno dato esecuzione al contratto collettivo adeguando il trattamento pensionistico dei Dirigenti scolastici posti in quiescenza nel medesimo periodo di riferimento dell'odierna ricorrente.

Affermata la giurisdizione della Corte dei conti e la legittimazione

passiva dell'INPS, la ricorrente, circa la quantificazione dei singoli emolumenti così come risultanti dalla corretta applicazione del CCNL 8 luglio 2019, si riportava ai prospetti elaborati dal C.d.L., dott. Paesano, comprensivo dei conteggi relativi al trattamento pensionistico e agli aumenti maturati da aggiornare sino al momento dell'effettivo soddisfo secondo i parametri ivi considerati. In particolare, per ciò che attiene all'adeguamento del trattamento pensionistico e degli arretrati relativi ai maggiori ratei pensionistici (cfr. all. 4 – conteggi trattamento pensionistico e arretrati CDL), nel primo calcolo (cfr. pag. 3, all. 4) si contesta l'importo relativo alla retribuzione pensionabile alla data di cessazione utile per il calcolo pensionistico; infatti l'INPS non tiene conto dell'aggiornamento del CCNL “dell'area istruzione e ricerca triennio 2016 – 2018”, nello specifico art. 40. Alla luce di ciò è stata ricalcolata quindi la nuova retribuzione pensionabile alla data di cessazione che ammonta ad € 65.151,73. Tale importo poi viene adoperato per il calcolo della nuova quota pensionistica che, come da prospetto di liquidazione INPS NAV103201803040 ammonterà ad € 60.933,49 maturando una differenza da percepire per l'anno 2018 ad € 2.465,31. Nel secondo calcolo (cfr. pag. 4, all. 4), sempre alla luce sempre dell'aggiornamento contrattuale, viene calcolata la nuova retribuzione pensionabile alla data di cessazione pari ad € 71.203,26 tenendo conto dell'aumento relativo alla indennità di posizione fissa con data 1° gennaio 2019 per i dirigenti scolastici. Tale aumento comporterà quindi una nuova quota pensionistica che ammonterà ad € 63.926,22 maturando una

differenza da percepire dall'anno 2019 al 2021 pari ad € 31.165,92.
L'intera differenza da percepire dal 2017 al 2021 sarà quindi di € 33.631,23.

2. In data 28.6.2024, si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che a seguito degli aggiornamenti retributivi trasmessi dall'ufficio scolastico regionale, e quindi dell'inserimento del nuovo ultimo miglio, l'INPS ha attivato la procedura per la riliquidazione della pensione della ricorrente. Chiedeva breve rinvio al fine di poter completare la procedura di ricostruzione della pensione, e quindi, all'esito, di pervenire ad una pronunzia di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Rappresentava tuttavia che dal conteggio depositato in atti sembrerebbe che la ricorrente rivendichi il diritto agli incrementi contrattuali, con conseguente riflesso sul trattamento di pensione, per tutta la durata del CCNL, e quindi anche per il periodo successivo al pensionamento. Nella memoria l'INPS ha contestato tale assunto in quanto:

- la ricorrente è stata collocata in quiescenza a decorrere dal 01/09/2018 e INPS e MIUR hanno applicato i miglioramenti contrattuali sino a tale data; l'INPS ha applicato gli adeguamenti contrattuali sulla base delle certificazioni effettuate dal Ministero sul cd. "ultimo miglio". Tale applicazione del nuovo CCNL è legittima e corretta, mentre è chiaramente errata la diversa forma di esecuzione richiesta dalla ricorrente;

- infatti, la base pensionabile è ancorata sulla retribuzione percepita

l'ultimo giorno di prestazione del servizio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973. Il c.c.n.l. non può apportare deroga alla norma di grado primario, in ordine al principio di diritto applicabile secondo cui la base pensionabile è ancorata all'ultimo giorno di servizio. Il c.c.n.l. può apportare deroga, semmai, in relazione alle voci retributive utili e ciò per effetto della contrattualizzazione del pubblico impiego e superando la riserva di legge in materia di retribuzione. Pertanto, nel calcolo della pensione può confluire ed essere considerato soltanto il quantum retributivo che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire alla data della cessazione dal servizio.

-neanche la lettera del c.c.n.l. (che, comunque, non brilla per chiarezza espositiva) autorizza una interpretazione contraria a quella appena prospettata. Difatti, l'art. 39 del c.c.n.l. dirigenti della Scuola prevede, chiaramente, lo scaglionamento delle rideterminazioni dello stipendio tabellare (nel quale è inclusa l'indennità di vacanza contrattuale): - dal 1° gennaio 2016 di € 16,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 48,50; - rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00. Allo stesso modo, la retribuzione di posizione è rideterminata: a decorrere dal 1° gennaio 2018, in € 6.159,72; - a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo in € 12.565,11. Orbene, il successivo art. 40 prevede: *"Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di 3 buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano*

alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento." Infine, il comma 3 prevede ancora: *"I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo".* Le scadenze e gli importi richiamati sono quelli dello scaglionamento dettato dall'art. 39; mentre, l'espressione "integralmente" si riferisce alla somma dei benefici di cui al comma 1 e 2, ovvero gli aumenti contrattuali e quelli di retribuzione di posizione fissa e variabile. La seconda parte del comma 3, quindi, sarebbe solo confermativa dell'identico principio (*"Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio"*).

-peraltro, i sopracitati articoli sono dello stesso tenore di quelli di precedenti contratti collettivi. Cfr. C.c.n.l. per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica relativa al periodo 1/9/2000- 31/12/2001 che, agli artt. 40 e 41, ha disciplinato la materia con lo stesso lessico.

-la soluzione interpretativa genericamente propugnata da parte ricorrente finisce col contrastare con l'ulteriore rilevante principio per cui – dopo il pensionamento – il trattamento di quiescenza è soggetto alle rivalutazioni perequative appositamente previste dal legislatore per le pensioni (a partire dall'art. 1 e ss. l. 29 aprile 1976 n. 177 e norme

ad essa collegate nonché art. 11 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, sino alle innumerevoli disposizioni di legge che hanno integrato e modificato l'istituto). Laddove, il ricorrente potesse fruire della modifica della base di computo della pensione anche successivamente alla cessazione dal servizio, cumulerebbe indebitamente sia il miglioramento contrattuale sulla base stipendiale che l'automatismo perequativo. È noto invece che – proprio per l'identità di funzione proiettata alternativamente su stipendio o pensione – le Sezioni centrali della Corte hanno negato la cumulabilità dei benefici contrattuali e degli aumenti perequativi (ex multis, Sez. III, n. 84 del 12.02.2010; id., n.626 del 25.11.2015; id., n.472, del 20.9.2017; Sez. I, n. 454 del 07.10.2011; id., n.279, del 9.4.2013; Sez. II, n. 33 del 31.01.2012; id. n. 412 dell'11.07.2012; id. n. 486 del 18.09.2012, id. n.700 del 28.11.2014). Deve, infatti, considerarsi che i benefici contrattuali e il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni, pur essendo due istituti diversi, mirano allo stesso risultato, ovvero neutralizzare gli effetti discendenti dall'aumento del costo della vita, nella più ampia ottica di attuare un'efficace protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente con gli equilibri generali della finanza pubblica. Ne consegue che consentire il cumulo degli incrementi economici derivanti dall'applicazione delle diverse tranches contrattuali con i benefici connessi alla perequazione automatica si risolverebbe in una non consentita duplicazione di benefici, assolutamente incompatibile, sia sul piano logico che su quello giuridico, con il meccanismo strutturato di perequazione dei

trattamenti pensionistici e si tradurrebbe nel godimento di un trattamento pensionistico addirittura superiore rispetto a quello spettante al personale rimasto in servizio che abbia maturato la medesima anzianità al quale resterebbe, invece, precluso ogni corrispondente beneficio perequativo. In considerazione di tutto quanto detto appare, quindi, evidente che alla ricorrente non compete nessuna somma ulteriore rispetto a quella che l'INPS si accinge a liquidare.

3. In data 28.6.2024 si costituiva in giudizio il MIUR rappresentando che:

- la ricorrente ha diritto all'adeguamento con effetto sul trattamento pensionistico, a decorrere dalla data di pensionamento (1° settembre 2018),
- il MIUR si è adoperato per procedere all'istruttoria, prima, ed alla quantificazione, poi, degli importi adeguati in favore del dirigente(omissis), così come per tutti i dirigenti scolastici collocati a riposo a decorrere "dal 01 settembre 2016 e fino al 01 settembre 2018", evidentemente in un numero significativo e con una procedura univoca ed egualitaria,
- l'Amministrazione resistente, sulla base del "riepilogo importi di diritto del trattamento stipendiale della ricorrente, procedeva alla quantificazione degli aumenti indicati dalla novella contrattuale inserendoli, poi, sull'applicativo Passweb nella sezione dedicata come nuovi dati economici, con le voci rilevanti ed utili all'Ente Previdenziale per la rideterminazione della pensione (cfr. screenshot

passweb). I precitati aggiornamenti sono evincibili dalla schermata “Ultimo miglio Passweb” aggiornata al 05.12.2022 e dalla comunicazione riliquidazione prot. AOODRCA N.15638 del 7/4/23 debitamente trasmessa all’ente previdenziale di competenza.

-Il “calcolo base pensionabile 2018”, utile all’Inps ai fini della riliquidazione in adeguamento del CCNL 2016/2018 è composto dalle seguenti voci: - retribuzione fissa e continuativa = stipendio tabellare, retribuzione fissa e continuativa e indennità di vacanza contrattuale per un importo totale di euro 57.882,00; - retribuzione base 18% = stipendio tabellare per il 18%, indennità di vacanza contrattuale per un importo totale di euro 37073,99. Il compito dell’Amministrazione si ferma all’indicazione della base stipendiale sulla quale poi è l’Ente previdenziale ad effettuare tutti i calcoli specifici ai fini della determinazione del quantum del trattamento pensionistico o della riliquidazione di quest’ultimo alla luce dell’inserimento di un nuovo ultimo miglio sull’applicativo passweb con conseguente la liquidazione dei ratei arretrati dovuti all’esito della sottoscrizione del nuovo CCNL a ciascun dirigente in misura della durata del servizio concretamente prestato.

-Inoltre, da un’analisi, la scheda di calcolo, elaborata dal C.d.L., risulta essere di difficile comprensione e non risulta disparità di trattamento nell’applicazione del Ccnl su base nazionale non specificando la ricorrente quali siano gli USR di altre regioni che ad oggi abbiano adeguato il trattamento pensionistico dei Dirigenti Scolastici estendendolo al periodo di vigenza del presente triennio contrattuale.

4. All'udienza del 10.7.2024 la Difesa di parte ricorrente prendeva atto che è in corso la riliquidazione della pensione. Tuttavia, precisava che con il ricorso ha chiesto il conferimento dei benefici per tutto il periodo di vigenza del contratto collettivo essendo i dirigenti scolastici equiparati ai fini pensionistici al personale in servizio. L'INPS, nel confermare la fondatezza della pretesa -in quanto non ancora riconosciuta in via amministrativa dall'Istituto previdenziale- con riguardo al periodo fino alla permanenza in servizio, rappresentava che il contratto collettivo non può contrastare con norme imperative inderogabili come quelle che regolano i trattamenti pensionistici, per cui occorre adottare una interpretazione conforme alla normativa primaria. Evidenziava inoltre che la questione non è nuova, in quanto la normativa contrattuale invocata dal ricorrente è uguale ad altre disposizioni contrattuali.

Considerato in

DIRITTO

1. Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli incrementi contrattuali per il periodo considerato nel CCNL (2016-2018) anche nel periodo successivo al pensionamento avvenuto in data 1.9.2018.

Il GM ritiene tuttavia che possa essere riconosciuta a parte ricorrente l'adeguamento della pensione per la durata del CCNL fino alla data di pensione ma non anche per il periodo successivo.

In effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui, *"nel calcolo della pensione, va tenuto conto solo dei miglioramenti economici relativi ai singoli scaglioni di aumento già percepiti*

alla data di cessazione dal servizio, atteso che i detti incrementi, derivanti da un accordo sindacale, se scaglionati nel tempo, non possono che riguardare il personale in servizio alla data delle singole decorrenze degli aumenti, salvo che non vi siano disposizioni specifiche di natura derogatoria (cfr. SS.RR. 31 maggio 1999 n. 17/QM; 15 maggio 1998 n. 11/QM; Sez. II, 21 dicembre 2016 n. 1370; 16 settembre 2010 n. 352). Al riguardo le Sezioni Riunite di questa Corte hanno, in particolare, affermato che 'come non si matura in servizio il diritto ad un dato aumento percentuale dello stipendio (...) prima della decorrenza dell'anno di riferimento, parallelamente non può calcolarsi in pensione - avente natura di retribuzione differita - un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto in quanto il diritto all'intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione di quel determinato aumento percentuale annuale (v. SS.RR. n. 17/99/QM cit.). Ne discende che ogni espressa deroga, va intesa come eccezione non trasponibile in contesti contrattuali che non la contemplano". (Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 127 del 02/03/2018).

Occorre al riguardo premettere che, nella materia, il legislatore ha inteso escludere che variazioni retributive successive al collocamento in pensione possano incidere sulla base pensionabile, se non in presenza di una espressa disposizione normativa che legittimi tale deroga al principio generale della non automatica estensione dei miglioramenti retributivi del personale in servizio ai pensionati. Nel

calcolo della pensione possono in altri termini confluire ed essere presi in considerazione soltanto quegli elementi della retribuzione che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio e non anche quelli che vengono a maturazione in un momento successivo, i quali riguardano soltanto coloro che, in tale momento, sono in servizio.

Conseguentemente, i dipendenti cessati nel corso di vigenza dell'accordo collettivo di cui trattasi non hanno diritto al computo integrale, nella base pensionabile, dei benefici economici ivi previsti, ma solo di quelli effettivamente corrisposti in costanza di servizio.

La giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte dei conti - che questo GM pienamente condivide - è del tutto ferma su tale posizione; v., *ex plurimis*, SS.RR., 31.5.1999, n. 17/QM; Sez. I app., n. 328 del 2013; Sezione II^a app., 13.4.2000, n. 133; id., 12.9.2002, n. 2922; id., 1.3.2004, n. 61; id., 7.6.2007, n. 195.

“Deve pertanto ribadirsi il principio della non pensionabilità degli scaglioni di incremento non percepiti durante il servizio, non rilevando che il pensionamento sia avvenuto durante la vigenza giuridica del contratto. La consistenza economica dello stipendio percepito è un dato reale, il cui contenuto non può comprendere elementi futuri, al tempo dell’effettiva corresponsione non maturati, e quindi non dovuti.

Su tale base effettiva va quindi calcolato il trattamento di quiescenza, che è rapportato all’importo dello stipendio effettivamente goduto, senza possibilità di soluzioni interpretative analogiche o estensive della normativa prevista per il personale in attività di servizio”. (Corte dei conti, PRIMA SEZIONE

CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 268 del 20/07/2016, che ha ad oggetto una disposizione del CCNL biennio economico 2000/2001 – l'art. 3 – identica all'art. 40 comma 3 del C.c.n.l. per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica relativa al periodo 1/9/2000-31/12/2001).

Di conseguenza *“come non si matura in servizio il diritto ad un dato aumento percentuale dello stipendio ... prima della decorrenza dell'anno di riferimento, parallelamente non può calcolarsi in pensione – avente natura di retribuzione differita – un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto in quanto il diritto all'intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione di quel determinato aumento percentuale annuale”* (SSRR 17/QM/99).

Il principio appena rammentato trova conferma, nella specie, nel CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca – (Dirigenti Scolastici e AFAM) per il triennio 2016- 2018 siglato l'08/07/2019 che ha previsto un adeguamento del trattamento economico, precisamente all'art. 39.

L'art. 40 esplica che effetto produca il nuovo trattamento economico sugli emolumenti corrisposti al lavoratore in quiescenza: *“1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 ... hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.*

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati".

L'espressione "integralmente" si riferisce alla somma dei benefici di cui al comma 1 e 2, ovvero gli aumenti contrattuali e quelli di retribuzione di posizione fissa e variabile spettanti, per cui la pensione va commisurata soltanto sugli aumenti stipendiali stabiliti alle decorrenze maturate all'atto del collocamento a riposo, non potendo essere invece commisurata anche sugli aumenti maturati successivamente a tale data, non avendo la norma esteso i benefici "futuri" dell'accorso a chi era cessato dal servizio in data precedente.

Discende con tutta chiarezza da tale norma, che va riguardata nel sistema di attribuzione dei benefici previsti nell'accordo, che non si tratta di un beneficio unico, unitariamente attribuito ai destinatari del medesimo accordo, ma di tanti e separati benefici che sono andati a comporre, alle scadenze fissate, la retribuzione spettante al

dipendente.

“Ed invero, se è immanente al concetto stesso di pensione il versamento dei corrispondenti contributi, da intendersi la prima come retribuzione differita e i secondo come accantonamento disposto a relativa copertura, appare chiaro che al di là delle soluzioni matematico-finanziarie adottate, la complessiva gestione non può svilupparsi che attraverso un corrispondente equilibrio tra entrate e uscite...In un regime di gestione diretta quale quella seguita dallo Stato per i propri dipendenti e caratterizzata dall'iscrizione in appositi capitoli di bilancio, eventuali necessità possono essere coperte da integrazione dei relativi stanziamenti: diversamente l'ordinamento delle casse e dei fondi pensioni facenti capo alla direzione generale degli Istituti di previdenza (ora confluiti nell'INPDAP) e la relativa gestione sono fondati sul rigoroso bilanciamento tra contributi versati dai lavoratori e dagli enti datori di lavoro, riserve tecniche e pensioni erogate” (SSRR 18/QM/99). Ed infatti, la pensione era liquidata dagli Istituti di previdenza sulla base della retribuzione annua contributiva, costituita dagli elementi retributivi spettanti e percepiti dal dipendente iscritto (art. 23 rdl 680/1938, art. 22 l. 934/1941, artt. 12, 13 e 14 l. 379/1955, artt. 15 e 16 l. 1077/1959, art. 1 l. 965/1965); la pensione deve essere liquidata “in base agli stipendi ed altri assegni soggetti a contributo” e il servizio utile per conseguimento della pensione è quello cui corrisponde il versamento dei contributi (artt. 34 e 47 rdl 680/38, artt. 33 e 46 l. 934/1941). (cfr. III pens. civ. 65543/1991, 68255/1992).

Inoltre, la sentenza n. 99 del 2004 della terza sez. centrale d'Appello ha affermato, con riguardo ad una disposizione analoga (art. 5 CCNL

comparto Ministeri biennio 1996-97), confermando la sentenza di primo grado, sez. Piemonte n. 1084/2002, che *“Riguardo al secondo punto, il ricorrente invoca il primo comma dell’art. 5 del contratto secondo cui “gli incrementi retributivi di cui ai precedente articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-97, alle scadenze e negli importi ivi previsti”*: anche in ordine a tale profilo, il Collegio non può che confermare la corretta motivazione resa dal primo giudice ed articolata, sostanzialmente, sulla natura accessoria dei benefici richiesti. A tal fine è appena il caso di ricordare che questo giudice, con giurisprudenza ormai consolidata (fra le tante, Sez. III[^], nn. 271/2001, 283/2001, 29/2003, 199/2003, ecc.), ha stabilito che il computo nella base pensionabile di trattamenti accessori quali quelli invocati nel presente giudizio, è inibito dalla generale previsione dell’articolo 43 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, secondo cui sono computabili nel calcolo del trattamento di quiescenza *l’ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti, nonché gli altri assegni o indennità pensionabili, ivi espressamente indicati. Alla succitata previsione normativa non sono riconducibili i benefici invocati dall’appellante, stante l’evidente natura di trattamenti accessori la quale emerge chiaramente, sul piano testuale, sia dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 1999, punto 4 sia dall’art. 40 del ricordato Contratto”* (Corte dei conti, TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 99 del 10/02/2004). La sent. della sez. Piemonte n. 1084 del 2002 ha affermato che *“la costante giurisprudenza di questa Corte ha escluso, nel*

vigente ordinamento, l'esistenza di un principio generale di perequazione o di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza in funzione dei miglioramenti stipendiali corrisposti al personale in servizio, ostandovi la disposizione contenuta nel citato articolo 43 del d.p.r. nr 1092 del 1973, secondo il quale la liquidazione del trattamento pensionistico deve essere effettuata in base all'ultimo stipendio integralmente percepito dal dipendente all'atto del collocamento a riposo, salvo deroghe espresse dal legislatore disposte con apposita Legge. La posizione pensionistica del singolo dipendente, conseguentemente, va riferita a quella retributiva raggiunta alla data della cessazione dal servizio, con relativa inammissibilità di raffronti con la posizione retributiva del personale ancora in servizio o cessato dal servizio in epoca diversa".

Si richiama infine la sentenza della Corte dei conti, LAZIO, SENTENZA n. 1259 del 23/04/2004 che ha rigettato un ricorso analogo a quello in esame con cui veniva chiesta l'attribuzione dell'intero beneficio economico (100%) e precisamente per il periodo della valenza contrattuale ai sensi dell'art. 65 del ccnl ente poste del 26.11.94, indipendentemente dalla cessazione dal servizio; nonostante i ricorrenti fossero cessati dal servizio, per dimissioni, nel dicembre 1994 avanzavano concretamente richiesta di riliquidazione del trattamento di quiescenza, mediante riconoscimento degli incrementi mensili stabiliti dal ccnl alle rispettive decorrenze dell'1.1.95 e 1.10.95. Nella sentenza si evidenzia che *"Il tenore letterale della norma enunciata con chiara attribuzione degli incrementi in discorso alle decorrenze indicate non può essere interpretata con estensione dei benefici a coloro che non erano*

in servizio alle decorrenze relative. Non esiste nel nostro ordinamento una statuizione normativa che preveda l'estensione ai pensionati dei benefici economici concessi al personale in servizio; tale automatismo è stato più volte escluso anche nella giurisprudenza costituzionale. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del ricorso, valga anche la considerazione della mancata copertura finanziaria dei maggiori oneri, che per l'art. 81 della Costituzione deve costituire elemento indefettibile per far fronte a maggiori spese pubbliche, i cui mezzi, nel caso in questione, non appaiono neppure bilanciati dalla relativa contribuzione previdenziale a carico dei pensionati. La norma non ha inteso estendere i benefici anche a coloro che siano cessati dal servizio prima del completamento dell'arco contrattuale, come nella fattispecie all'esame. Vi è in materia di contratti collettivi giurisprudenza non solo nella giustizia amministrativa ma anche in quella ordinaria che riconosce che gli aumenti non vanno applicati a coloro i quali non sono più in servizio alle varie scadenze dei benefici contrattuali. Il principio generale che si desume dall'orientamento giurisprudenziale è quello secondo cui il godimento dei benefici assurge a diritto, in assenza di una non dubbia disposizione contraria, solo quando si realizza il momento temporale del suo sorgere. Per tutte valga il richiamo della sentenza n. 13/99/QM di questa Corte a Sezioni Riunite, nella quale viene formulata una soluzione di massima, che seppure riferita ad un comparto diverso (enti locali) da quello in questione (postali) certamente delinea e definisce i criteri informativi ed ispiratori per l'interpretazione dei contratti di categoria. Così, infatti, la richiamata sentenza: ' al personale degli enti locali, cessato dal servizio dal 1° gennaio 1983, ai fini della determinazione della base pensionabile vanno riconosciuti i benefici previsti

dal d.p.r del 25 giugno 1983, n. 347 maturati all'atto del collocamento a riposo nell'entità effettivamente corrisposta in relazione alle misure percentuali stabilite con riferimento alle date indicate dall'art. 42 dello stesso decreto presidenziale'. Ne è infatti seguito un orientamento anche di questa Sezione con sentenze successive a quella richiamata delle Sezioni Riunite, che ha riconosciuto il diritto ad ottenere i previsti benefici solo a coloro che siano cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale e nelle misure e scadenze previste dal rispettivo contratto di categoria. Ritenuto che l'Amministrazione abbia corrisposto a ciascuna dei, ricorrenti i previsti benefici economici stabiliti alle varie scadenze dal relativo contratto di categoria, il ricorso è da respingere" (Corte dei conti, LAZIO, SENTENZA n. 1259 del 23/04/2004).

Sono da condividere pertanto le argomentazioni riportate nella approfondita memoria dell'INPS, riportate nella parte in fatto, fondate sul principio per cui la base pensionabile è ancorata all'ultimo giorno di servizio (ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973), con la conseguenza che nel calcolo della pensione può confluire ed essere considerato soltanto il quantum retributivo che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire alla data della cessazione dal servizio. Come evidenziato dall'INPS, tale interpretazione, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, è supportata anche dalla lettura delle norme contrattuali di riferimento: l'art. 39 del c.c.n.l. dirigenti della Scuola prevede, chiaramente, lo scaglionamento delle rideterminazioni dello stipendio tabellare (nel quale è inclusa l'indennità di vacanza contrattuale): - dal 1° gennaio 2016 di € 16,00; -

rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 48,50; - rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00. Allo stesso modo, la retribuzione di posizione è rideterminata: a decorrere dal 1° gennaio 2018, in € 6.159,72; - a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo in € 12.565,11. Orbene, il successivo art. 40 prevede: "*Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di 3 buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.*" Infine, il comma 3 prevede ancora: "*I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo*". Le scadenze e gli importi richiamati sono quelli dello scaglionamento dettato dall'art. 39; mentre, l'espressione "integralmente" si riferisce alla somma dei benefici di cui al comma 1 e 2, ovvero gli aumenti contrattuali e quelli di retribuzione di posizione fissa e variabile. La seconda parte del comma 3, quindi, sarebbe solo confermativa dell'identico principio ("*Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti*").

maturati alla data di cessazione dal servizio").

Peraltro, i sopracitati articoli sono dello stesso tenore di quelli di precedenti contratti collettivi (Cfr. C.c.n.l. per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica relativa al periodo 1/9/2000- 31/12/2001 che, agli artt. 40 e 41, ha disciplinato la materia con lo stesso lessico) come dimostrato peraltro dalla giurisprudenza di questa Corte sopra citata che si riferisce a diversi contratti collettivi contenenti la medesima disposizione normativa. Inoltre, come evidenziato dall'INPS, la soluzione interpretativa propugnata da parte ricorrente finisce col contrastare con l'ulteriore rilevante principio per cui – dopo il pensionamento – il trattamento di quiescenza è soggetto alle rivalutazioni perequative appositamente previste dal legislatore per le pensioni (a partire dall'art. 1 e ss. l. 29 aprile 1976 n. 177 e norme ad essa collegate nonché art. 11 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, sino alle innumerevoli disposizioni di legge che hanno integrato e modificato l'istituto). Laddove, il ricorrente potesse fruire della modifica della base di computo della pensione anche successivamente alla cessazione dal servizio, cumulerebbe indebitamente sia il miglioramento contrattuale sulla base stipendiale che l'automatismo perequativo. È noto invece che – proprio per l'identità di funzione proiettata alternativamente su stipendio o pensione - le Sezioni centrali della Corte hanno negato la cumulabilità dei benefici contrattuali e degli aumenti perequativi (ex multis, Sez. III, n. 84 del 12.02.2010; id., n.626 del 25.11.2015; id., n.472, del 20.9.2017; Sez. I, n. 454 del 07.10.2011; id., n.279, del 9.4.2013; Sez. II, n. 33 del 31.01.2012; id. n. 412

dell'11.07.2012; id. n. 486 del 18.09.2012, id. n.700 del 28.11.2014). Deve, infatti, considerarsi che i benefici contrattuali e il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni, pur essendo due istituti diversi, mirano allo stesso risultato, ovvero neutralizzare gli effetti discendenti dall'aumento del costo della vita, nella più ampia ottica di attuare un'efficace protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente con gli equilibri generali della finanza pubblica. Ne consegue che consentire il cumulo degli incrementi economici derivanti dall'applicazione delle diverse tranches contrattuali con i benefici connessi alla perequazione automatica si risolverebbe in una non consentita duplicazione di benefici, assolutamente incompatibile, sia sul piano logico che su quello giuridico, con il meccanismo strutturato di perequazione dei trattamenti pensionistici e si tradurrebbe nel godimento di un trattamento pensionistico addirittura superiore rispetto a quello spettante al personale rimasto in servizio che abbia maturato la medesima anzianità al quale resterebbe, invece, precluso ogni corrispondente beneficio perequativo.

Pertanto, questo G.M., pur consapevole di una giurisprudenza per il vero assai minoritaria formatasi recentemente su casi simili a quello oggetto di esame, ritiene di non poter condividere la tesi del ricorrente, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, fondate su una interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni oggetto del presente ricorso, in comparazione altresì con disposizioni contrattuali ad esse perfettamente sovrapponibili, sulle quali la giurisprudenza di

questa Corte si è espressa più volte con le sentenze sopra riportate, richiamando anche i principi generali regolatori della materia in esame.

2. Il ricorso va dunque solo parzialmente accolto spettando al ricorrente solo gli incrementi maturati nel periodo in cui l'interessato era in attività di servizio in quanto i benefici economici di cui al contratto collettivo del 8-7-2019 spettano nei limiti ed alle scadenze in esso stabiliti.

3. Per il parziale accoglimento del ricorso, le spese sono compensate.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reietta, ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone che al ricorrente spetta la riliquidazione del trattamento pensionistico nei soli limiti dei benefici economici maturati in costanza di servizio e, quindi, sino al 1.9.2018. Compensa le spese.

Così disposto in Napoli, nella camera di consiglio del 10.7.2024.

Il Giudice Unico

Flavia D'Oro

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 11.07.2024

Il Responsabile della Segreteria

Maurizio Lanzilli